

Foglio Informativo n° IFI04

Aggiornamento n° 37

Ultimo aggiornamento: 01/01/2026

FOGLIO INFORMATIVO

OPERAZIONI DI DILAZIONE O RITARDATO PAGAMENTO

INFORMAZIONI SULL'INTERMEDIARIO

International Factors Italia S.p.A. - Società a socio unico - brevemente anche "IFITALIA S.p.A."

Sede legale e amministrativa: Via del Mulino n.9, 20057 Assago (MI)

Codice fiscale e Registro Imprese di Milano Monza Brianza Lodi: 00455820589

Partita IVA: 09509260155

Capitale sociale: € 55.900.000,00 i.v.

Società soggetta alla direzione e coordinamento del socio unico BNP Paribas S.A. – Parigi

Autorizzazione e iscrizione nell'albo unico degli intermediari finanziari (già iscrizione nell'elenco generale degli intermediari finanziari n. 28086 e nell'elenco speciale n. 19016)

Telefono al quale il Cliente può rivolgersi per informazioni o per la conclusione del contratto: +39 02 67781

Fax: +39 02 66713190

Indirizzo internet: www.ifitalia.it

e-mail: info@ifitalia.it, ifitalia@pec-ifitalia.it

Aderente a: FCI - Factors Chain International

Aderente a: Assifact – Associazione tra le Società di factoring italiane

Aderente a: ABI - Associazione Bancaria Italiana

DATI E QUALIFICA DEL SOGGETTO INCARICATO DELL'OFFERTA FUORI SEDE / A DISTANZA

Nome e Cognome/Ragione Sociale	Sede	Telefono / e-mail
Iscrizione ad Albi/Elenchi	Numero delibera iscrizione all'Albo/Elenco	Qualifica

CHE COS'È IL FACTORING

Il Factoring è un contratto con il quale la società di Factoring acquista e/o gestisce i crediti presenti e/o futuri, generalmente di natura commerciale, vantati dal Cedente verso un insieme predefinito di debitori con la possibilità di ottenere l'anticipazione, in tutto o in parte, del corrispettivo dei crediti stessi, ovvero di ottenere l'assunzione del rischio del mancato pagamento dovuto ad insolvenza dei debitori. Fra i servizi, finanziari e non, che costituiscono il Factoring si annovera anche la valutazione dell'affidabilità della clientela ed il Reverse Factoring.

Il Reverse Factoring è un accordo di collaborazione tra il Factor ed una Grande Impresa (Buyer) finalizzato alla fattorizzazione dei crediti commerciali che i fornitori vantano verso il Buyer stesso.

Il Reverse Factoring rappresenta un concreto sostegno che la Grande Impresa offre ai propri fornitori, consentendo a questi il reperimento di finanza addizionale a costi competitivi e l'accesso a servizi di garanzia e gestione offerti dal Factor.

Con il Reverse Factoring, Il Buyer può, a sua volta, usufruire di una dilazione sui pagamenti verso i propri fornitori.

OPERAZIONI DI DILAZIONE O RITARDATO PAGAMENTO

Concessione al Cliente (Debitore Ceduto) di una ulteriore dilazione di pagamento, a titolo oneroso, rispetto ai termini di pagamento previsti in fattura, e/o determinazione convenzionale degli interessi di ritardato pagamento (sia nel caso in cui la dilazione venga accordata sia nel caso in cui la dilazione non venga accordata), per i crediti, prevalentemente di natura commerciale, oggetto di cessione a IFITALIA da parte di terzi Fornitori/Creditori del Cliente, nell'ambito di rapporti di factoring che i medesimi hanno in essere con IFITALIA. E' anche possibile l'effettuazione contemporanea di entrambe le forme di operazione (con o senza dilazione), ciascuna in relazione ad una distinta tipologia di crediti ceduti verso lo stesso Cliente, tale per cui relativamente ad una certa tipologia di crediti il Cliente potrà beneficiare di una ulteriore dilazione di pagamento rispetto ai termini di pagamento previsti in fattura mentre relativamente ad una diversa tipologia di crediti la dilazione potrebbe non essere prevista.

Il contratto disciplina l'accettazione preventiva del Cliente della cessione dei crediti dal Fornitore a IFITALIA, la durata della dilazione concessa da quest'ultima e/o gli impegni del Cliente in caso di ritardo nel pagamento, le modalità di pagamento e le condizioni economiche applicate al "Cliente" per ogni tipo di operazione (con o senza dilazione).

Gli interessi di ritardato pagamento possono essere esposti sotto forma di Dietimi – anche pre-calcolati – e sono da corrispondere in sede di pagamento dei crediti contro rilascio di documenti. La dilazione ed il beneficio del termine sono subordinati al rispetto da parte del Cliente delle condizioni contrattuali e dei termini accordati per il pagamento.

Il Cliente non può invocare il beneficio del termine nei casi in cui non sia espressamente concessa una ulteriore dilazione da parte di IFITALIA.

Il Cliente è comunque tenuto a comunicare immediatamente a IFITALIA ogni riserva concernente i crediti ceduti a IFITALIA medesima, fermo restando ogni suo diritto nei confronti del Fornitore.

RISCHI A CARICO DEL CLIENTE

E' a carico del Cliente il rischio di modifica del tasso di interesse sia a seguito di variazione unilaterale di IFITALIA – fatti salvi in questo caso i diritti del Cliente previsti dalla normativa in materia di trasparenza dei servizi bancari e finanziari – sia per variazione dell'eventuale parametro di riferimento concordato per la determinazione del tasso di interesse.

RECESSO, CHIUSURA RAPPORTO E RECLAMI

- Salvo diversi accordi tra IFITALIA e il Cliente, la durata del contratto è indeterminata con diritto di recesso di entrambe le parti, senza penalità e senza spese di chiusura rapporto.
- Nel caso di scioglimento del contratto di factoring, la liquidazione del rapporto è da effettuarsi entro 15 giorni dalla data di efficacia dello scioglimento;

I reclami vanno inviati per iscritto all'Ufficio Reclami a mezzo posta raccomandata con R.R. all'indirizzo di Ifitalia S.p.A., Via del Mulino, 9 – 20057 Assago (MI), c.a. Ufficio Reclami, o a mezzo posta elettronica alla casella ufficio.reclami@ifitalia.it, [ifitalia@pec-ifitalia.it](http://ifitalia.it) oppure con consegna a mano presso uno degli uffici della società reperibili sul sito [www.ifitalia.it..](http://www.ifitalia.it) IFITALIA deve rispondere entro 60 giorni dal ricevimento del reclamo. Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro il predetto termine di 60 giorni, -fermo restando il diritto di fare un esposto alla Banca d'Italia, prima di ricorrere all'autorità giudiziaria può, alternativamente, - attivare presso organismi di conciliazione accreditati, tra i quali il Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie ADR (www.conciliatorebancario.it) - qualunque sia il valore della controversia, sia congiuntamente a IFITALIA che in autonomia, una procedura di conciliazione al fine di trovare un accordo con IFITALIA per la soluzione delle controversie relative al rapporto. Resta impregiudicata la facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo;

- rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF), organo competente per le controversie relative ad operazioni o comportamenti successivi al 1° gennaio 2009 (a partire dal 1° ottobre 2022, non possono essere sottoposte all'ABF controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al sesto anno precedente alla data di proposizione del ricorso), a condizione che non siano trascorsi più di 12 mesi dalla presentazione del reclamo a IFITALIA. Resta fermo che non possono essere sottoposte all'ABF le controversie per le quali sia intervenuta la prescrizione ai sensi della disciplina generale. All'ABF possono essere sottoposte tutte le controversie aventi ad oggetto l'accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono. Se la richiesta del Cliente ha ad oggetto la corresponsione di una somma di denaro a qualunque titolo, la controversia rientra nella cognizione dell'ABF a condizione che l'importo richiesto non sia superiore a 200.000 euro. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it o chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia oppure ad IFITALIA. La Guida pratica che riassume le informazioni sull'Arbitro Bancario Finanziario e il modulo per ricorrere all'Arbitro sono scaricabili dal sito www.arbitrobancariofinanziario.it o dal sito www.ifitalia.it di IFITALIA.

- attivare presso il suddetto Conciliatore Bancario Finanziario, qualunque sia il valore della controversia, una procedura arbitrale (ai sensi degli artt. 806 e ss. del c.p.c.), a norma del Regolamento da esso emanato, consultabile sul predetto sito;

In ogni caso, il Cliente per poter avviare un giudizio nei confronti di IFITALIA davanti al Giudice Ordinario, deve prima alternativamente:

- effettuare il tentativo di mediazione obbligatoria, previsto e disciplinato dal D.Lgs. 28/2010 (e successive modifiche della L.98/2013) ricorrendo ad uno degli organismi di mediazione iscritti nell'apposito registro (tra i quali il predetto Conciliatore Bancario Finanziario) ;

- esperire il procedimento davanti al citato Arbitro Bancario Finanziario (ABF).

LEGENDA RELATIVA ALLE PRINCIPALI NOZIONI CUI FA RIFERIMENTO IL CONTRATTO DI FACTORING

Società di factoring (o Factor): oltre alla International Factors Italia S.p.A., indica il Factor estero o la società corrispondente di cui IFITALIA si avvale o si avvarrà per l'espletamento dei suoi servizi in campo internazionale.

Cedente (o Fornitore): indica l'impresa cliente del Factor, controparte del contratto di factoring.

Debitore: Indica la persona fisica o giuridica, italiana o straniera, tenuta ad effettuare al fornitore il pagamento di uno o più crediti.

Cessione: Indica il negozio giuridico mediante il quale il Fornitore trasferisce al Factor i propri crediti esistenti e/o futuri in applicazione della Legge 52/91 e successive modifiche o gli articoli 1250 e ss. del codice civile.

Dilazione: proroga della scadenza di pagamento prevista in fattura concessa da IFITALIA al Cliente che ne faccia richiesta, contro pagamento da parte del Cliente di un interesse di dilazione e di ritardato pagamento.

Beneficio del termine: divieto per IFITALIA di richiedere al Cliente, ove quest'ultimo non si sia reso inadempiente al Contratto, l'immediato rimborso del debito in capo al Cliente stesso.

Dietimi: interessi di ritardato pagamento – anche pre-calcolati – senza capitalizzazione periodica.

Interessi di dilazione: corrispettivo periodico dovuto dal Cliente a IFITALIA a fronte della dilazione di pagamento accordata da IFITALIA rispetto ai termini previsti in fattura.

Interessi di ritardato pagamento: corrispettivo dovuto dal Cliente a IFITALIA a fronte del ritardato pagamento delle fatture rispetto alla scadenza prevista in fattura e/o rispetto alla nuova scadenza riveniente dalla ulteriore Dilazione di pagamento concessa da IFITALIA al Cliente.

Commissione: Indica il valore percentuale che viene addebitato al cliente per la gestione dei crediti.

Valuta: data di addebito o di accredito di una somma di denaro dalla quale o fino alla quale decorrono gli interessi.

Interessi moratori: interessi dovuti in caso di ritardato o mancato adempimento all'obbligo di pagamento di una somma di denaro da parte del Cliente entro la scadenza convenuta.

Parametro di indicizzazione: indice di riferimento del mercato monetario (es. Euribor un mese, tre mesi, ecc.) al quale viene ancorata la variabilità del tasso di interesse contrattualizzato¹. Nei periodi in cui il parametro dovesse assumere valori negativi può essere valorizzato con zero (**Floor zero**). Per le principali divise extra (UEM) il corrispondente parametro di indicizzazione principale è : **Dollari USA => Sofr ; Sterlina U.K. => Sonia ; Franco Svizzera => Saron ; Yen Giappone => Tonar**. Per altre divise sono utilizzati altri parametri quali il **Wibor**, lo **Stibor**, ecc.

Reclamo: ogni atto con cui un cliente chiaramente identificabile contesta in forma scritta (lettera, fax, e-mail) all'intermediario un suo comportamento o un'omissione.

Reverse Factoring: indica un progetto di partnership con grandi debitori, fidelizzante per i Fornitori e costituito da un insieme di servizi molto flessibili e convenienti.

CONDIZIONI ECONOMICHE

Ai fini della legge 7.3.1996 n. 108 – disposizioni in materia di usura, il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall'art. 2 della predetta legge, relativo alle operazioni descritte in questo Foglio Informativo, è indicato nell'apposita Tabella contenente i Tassi Effettivi Globali Medi delle operazioni di factoring oggetto della rilevazione da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze, pubblicizzata mediante affissione/esposizione presso i locali aperti al pubblico in cui l'operazione è offerta nonché sul sito internet (www.ifitalia.it).

¹ Eventuali modifiche o sostituzioni dell'indice adottato ("Piano di Sostituzione" ex art. 3 D.lgs. del 7 dicembre 2023 n. 207 che ha modificato il D.lgs. del 1° settembre 1993, n. 385), determinate da variazione sostanziale o cessazione dello stesso, saranno comunicate entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento, in forma scritta o altro supporto durevole, con facoltà per il cliente di recedere entro due mesi dalla ricezione della comunicazione. L'aggiornamento del Piano di Sostituzione è comunicato da Ifitalia alla prima occasione utile o in ogni caso almeno una volta l'anno. Per consultare il Piano di Sostituzione è possibile accedere alla pagina del sito www.ifitalia.it "Normativa", nella sezione dedicata alla "Trasparenza".

CONDIZIONI ECONOMICHE MASSIME APPLICABILI

Commissioni anticipate flat	LIMITE MAX
Commissioni anticipate flat acquisizione crediti	E100 E101 E102 E103 E112 K100 K101 K104 K112 K113 K115 K118 K125 T100 5,000 %
Commissioni anticipate flat acquisizione crediti per mese o frazione	K102 K103 0,500 %
Commissioni anticipate flat garanzia sui debitori	E110 E111 K110 K111 5,000 %
Commissioni anticipate flat acquisizione crediti e garanzia sui debitori	E120 E121 E122 K120 K121 K122 10,000 %
Commissioni anticipate flat (operazioni sotto sconto)	S100 S101 S104 6,000 %
Commissioni omnicomprensive	S105 S106 S107 11,987%
Commissioni integrative	FT21 K205 K206 K207 K195 K196 K197 K198 30,000 %
Commissioni flat fatturazione cumulata a fine mese	M100 M101 M111 M120 M121 10,000 %
Commissioni flat ai debitori su crediti dilazionati	X124 X180 X181 X186 X188 X750 Y098 Y180 Y181 5,000 %
Commissioni flat ai debitori su crediti oltre dilazione	X182 X183 X184 X185 X190 1,000 %
Commissioni a carico del debitore	X096 X097 X098 0,150 %
Commissioni a carico del debitore estero	Y096 Y097 0,150 %
Commissioni periodiche (mensili, trimestrali, annuali, ecc.)	LIMITE MAX
Commissioni sul fido	K013 K014 5,000 %
Commissioni mensili acquisizione crediti	E130 E131 E145 E146 E155 E156 K130 K131 K155 K156 1,500 %
Commissioni mensili garanzia sui debitori	E140 K140 K145 K146 1,000 %
Commissioni mensili acquisizione crediti e garanzia sui debitori	E150 K150 1,500 %
Commissioni mensili da percepire su saldo dei crediti	E160 E161 E162 E165 E166 E167 E168 K160 K165 0,500 %
Commissioni trimestrali da percepire su saldo dei crediti	K161 K166 0,500 %
Commissioni semestrali da percepire su saldo dei crediti	K162 K167 0,500 %
Commissioni annuali da percepire su saldo dei crediti	E163 K163 K168 0,500 %
Commissioni mensili forfetarie di gestione	K135 50.000,00 EURO

Commissioni di plus factoring, suppletive e specializzate per prodotto **LIMITE MAX**

Commissioni di plus factoring	E170 E175 E179 K170 K175 K177 K178 K179	0,500 %
Commissioni suppletive	BM01 E180 K180 K185	27,100 %
Commissioni finanziarie	E200 K096 K097 K098 K200	1,500 %
Commissioni per impegni di firma	K190 K191 K192 K194	6,000 %

Spese generali e per prodotto **LIMITE MAX**

Spese di istruttoria	K001 K002	5.000,00 EURO
Spese generali per soggetto cedente	K003 K004 K005 K006 K007 K012 K193	415,00 EURO
Spese per incassi mediante rimessa diretta	E517 K517	10,00 EURO
Spese per sconto portafoglio semplice	E680 E681 E682 E683 E684 K679 K680 K681 K682 K683 K684 S679 T679	15,00 EURO
Spese per la valutazione dei debitori	E040 E041 E045 E046 E057 K040 K041 K045 K046 S050 S051 S052 T050 T051 T052 T061	250,00 EURO
Spese di handling	E060 E061 K060 K061 K083 K084 S060 S061 T060	60,00 EURO
Spese legali	E048 E049 K047 K048 K049 K448 K449	1.500,00 EURO
Spese per prodotto e spese di tenuta conto	E054 K042 K081 K082 K085 K990	2.000,00 EURO
Spese con emissione fattura a fine mese	M595 M596 M597	50,00 EURO
Spese forfetarie apertura anagrafiche debitori	K008	10.000,00 EURO
Spese forfetarie per valutazione debitori	E043 E044 K043 K044	150.000,00 EURO

Spese per incassi, cessioni, segnalazioni **LIMITE MAX**

Spese per incassi mediante Ri.Ba.	K535 K536 K537 K538 S535	15,00 EURO
Spese per incassi mediante SEPA	K555 K556 K557 K558 K559 M555 M556 S555	15,00 EURO
Spese per incassi cessioni con effetti cartacei	E579 E581 E582 E583 E584 E585 K579 K581 K582 K583 K584 K585 S579 T579	15,00 EURO

Spese per incassi, cessioni, segnalazioni
LIMITE MAX

Spese per Incassi mediante documenti	E595 E596 E597 E598 K595 K596 K597 K598	50,00 EURO
Spese di notifica e segnalazione	E050 E051 E052 E056 E070 E073 E075 K050 K051 K052 K054 K070 K075 K080 K991 K992 K993	250,00 EURO
Spese per ordini di pagamento (bonifici)	E721 E722 E723 E724 K721 K722 K723 K724 S721 S722 S723 T721 T722 T723	60,00 EURO

Spese a carico del debitore
LIMITE MAX

Spese a carico del debitore	X005 X012 X060 X061 X517 X535 X536 X537 X538 X555 X556 X558 X559 X579 X581 X582 X595 X596 X597 X598 X995	150,00 EURO
Spese a carico del debitore estero	Y005 Y012 Y060 Y061 Y517 Y535 Y537 Y538 Y555 Y556 Y558 Y559 Y579 Y581 Y582 Y595 Y596 Y597 Y598 Y995	150,00 EURO

Giorni valuta per operazioni di incasso
LIMITE MAX

Giorni valuta per incassi mediante rimessa diretta	K510 K511 K512 K513 K514 K520 S520	20 GIORNI
Giorni valuta per incassi mediante Ri.Ba.	K531 K532 K533 S533 S537	12 GIORNI
Giorni valuta per incassi mediante SEPA	K551 S551	10 GIORNI
Giorni valuta per incassi cessioni con effetti cartacei	K571 K573 K576 K591 S573 S576	25 GIORNI
Giorni valuta per sconto portafoglio semplice	K673 K676 S673 S676	25 GIORNI
Giorni valuta per incassi mediante documenti	K593	5 GIORNI
Giorni valuta debitore per incassi mediante documenti	X593	5 GIORNI
Giorni valuta debitore estero per Incassi mediante effetti	Y591	5 GIORNI
Giorni valuta debitore estero per Incassi mediante documenti	Y593	5 GIORNI

Giorni valuta per pagamenti, accrediti
LIMITE MAX

Giorni valuta per ordini di pagamento (bonifici)	K701 K702 K703 K704 K705 K706 K711 K713 K715	5 GIORNI
--	---	----------

Giorni valuta per pagamenti, accrediti
LIMITE MAX

Giorni valuta per operazioni maturity	K740 K741	5 GIORNI
---------------------------------------	-----------	----------

Giorni valuta per operazioni di incasso da applicare al debitore
LIMITE MAX

Giorni valuta debitore per incassi mediante rimessa diretta	X510 X511 X512 X513 X514	10 GIORNI
Giorni valuta debitore per incassi mediante Ricevuta Bancaria Elettronica	X531	12 GIORNI
Giorni valuta debitore per incassi mediante SEPA	X551	10 GIORNI
Giorni valuta debitore per Effetti (solo al dopo incasso)	X591	5 GIORNI
Giorni valuta debitore estero per Incassi mediante rimessa diretta	Y510 Y511 Y512 Y513 Y514	20 GIORNI

Giorni valuta per pagamenti da applicare al debitore
LIMITE MAX

Giorni valuta debitore per ordini di pagamento (bonifici)	X701 X703 Y706	5 GIORNI
Giorni valuta debitore estero per ordini di pagamento (bonifici)	Y715	5 GIORNI

Interessi al cedente (in misura fissa o ancorati a parametri di indicizzazione²) LIMITE MAX

Tassi cedente per calcolo interessi posticipati	K650 K801 K900 K904 K910 K920 K930 K942 K952 K953	11,987 %
Tassi cedente per calcolo interessi anticipati (sotto sconto)	K800 K901 K902 K921 K922 K931 K932	11,987 %

Interessi al debitore (in misura fissa o ancorati a parametri di indicizzazione³) LIMITE MAX

Tassi debitore per calcolo interessi posticipati	X650 X655 X700 X704 X940 X942 X945 X950 X952 X953 X955 X960 X962 X963	22,175 %
Tassi debitore per calcolo interessi al dopo incasso	X970 X980	22,175 %
Tassi debitore estero per calcolo interessi posticipati	Y940 Y941 Y950 Y951 Y960 Y961	22,175 %

Giorni per divisore
LIMITE MAX

Divisore non solare per calcolo interessi	K903	366 GIORNI
---	------	------------

² Eventuali modifiche o sostituzioni dell'indice adottato ("Piano di Sostituzione" ex art. 3 D.lgs. del 7 dicembre 2023 n. 207 che ha modificato il D.lgs. del 1º settembre 1993, n. 385), determinate da variazione sostanziale o cessazione dello stesso, saranno comunicate entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento, in forma scritta o altro supporto durevole, con facoltà per il cliente di recedere entro due mesi dalla ricezione della comunicazione. L'aggiornamento del Piano di Sostituzione è comunicato da Ifitalia alla prima occasione utile o in ogni caso almeno una volta l'anno. Per consultare il Piano di Sostituzione è possibile accedere alla pagina del sito www.ifitalia.it "Normativa", nella sezione dedicata alla "Trasparenza".

³ Eventuali modifiche o sostituzioni dell'indice adottato ("Piano di Sostituzione" ex art. 3 D.lgs. del 7 dicembre 2023 n. 207 che ha modificato il D.lgs. del 1º settembre 1993, n. 385), determinate da variazione sostanziale o cessazione dello stesso, saranno comunicate entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento, in forma scritta o altro supporto durevole, con facoltà per il cliente di recedere entro due mesi dalla ricezione della comunicazione. L'aggiornamento del Piano di Sostituzione è comunicato da Ifitalia alla prima occasione utile o in ogni caso almeno una volta l'anno. Per consultare il Piano di Sostituzione è possibile accedere alla pagina del sito www.ifitalia.it "Normativa", nella sezione dedicata alla "Trasparenza".